

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 35-3394

**LL.RR. nn. 38/94 e 5/01 - Disciplina delle sezioni provinciali e regionale degli organismi di collegamento e coordinamento delle Organizzazioni di volontariato. Integrazione alla D.G.R. n. 38-2389 del 5.03.01.**

*Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2001*

Con L.R. 29.08.1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", art. 3, si istituiva il registro regionale del volontariato, prevedendone l'articolazione in sezioni, secondo le diverse aree di intervento.

Il comma terzo del medesimo articolo prevedeva, altresì, che gli Organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato fossero iscritti in apposita sezione.

Con D.G.R. n. 38-2389 in data 5.03.01, la Giunta regionale, disciplinando la sistemazione definitiva del registro regionale nonché l'articolazione dello stesso in sezioni, istituiva la sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" ed approvava le modalità e le procedure per l'iscrizione.

Con L.R. 15.03.01 n. 5, che ha determinato il trasferimento e la delega di funzioni in materia di servizi sociali alle Province, si stabiliva, tra l'altro, l'istituzione dei registri provinciali del volontariato. Ai sensi della citata normativa, occorre provvedere alle necessarie integrazioni della D.G.R. n. 38-2389 in data 5.03.01, precisando che saranno iscritti nei relativi registri provinciali gli Organismi di collegamento e coordinamento, che abbiano sede legale e raggruppino, in modo prevalente, Organizzazioni di volontariato con sede nella medesima Provincia.

Qualora, invece, Organismi di coordinamento e collegamento raggruppino Organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciali, per le quali non sia possibile determinare un'appartenenza prevalente in una singola Provincia, l'iscrizione al registro del volontariato sarà predisposta dalla Direzione competente dell'Amministrazione regionale nell'apposita sezione regionale del registro del volontariato, istituita con la citata D.G.R.

Tutto ciò premesso;

Vista la legge 11 agosto 1991 n.266;

Viste le LL.RR. nn. 38/94 e 5/01;

Vista la D.G.R. n. 38-2389 del 5.03.01;

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nella forma di legge,

**D E L I B E R A**

di integrare la D.G.R. n. 38-2389 del 5.03.01 con le seguenti disposizioni:

- gli Organismi di collegamento e coordinamento, con sede legale in una determinata Provincia e formati in modo prevalente da Organizzazioni di volontariato della medesima Provincia, sono iscritti nel relativo registro provinciale;
- gli Organismi di coordinamento e collegamento formati da Organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciali, per i quali non sia possibile determinare un'appartenenza prevalente in una singola Provincia, sono iscritti nell'apposita sezione del registro regionale del volontariato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U della regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.